

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE e CIMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Facoltà di opzione per il tempo definito dei professori e dei ricercatori a tempo pieno eletti o nominati a cariche pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero della pubblica istruzione ritiene che le cariche pubbliche derivanti da elezione o da nomina, non comportanti per il personale docente e ricercatore l'aspettativa obbligatoria, siano incompatibili con il tempo pieno, ove siano assistite da indennità di funzione. Esse, infatti, secondo l'opinione del Ministero, si configurano come incarichi retribuiti e, in quanto tali, vietati a mente della lettera a) del quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Pertanto, nel caso in cui l'elezione o la nomina a tali cariche sopravvenga dopo l'opzione per il tempo pieno, i professori e i ricercatori non possono accettare cariche

pubbliche «indennizzate». Infatti per un biennio dall'opzione stessa non è consentito loro ritornare al tempo definito.

Di conseguenza la pubblica Amministrazione (si pensi ad esempio alle giunte comunali, a quelle provinciali, ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali, ai collegi commissariali delle aziende municipalizzate, ai consigli di amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a quelli degli enti pubblici economici, alle banche pubbliche, eccetera) viene ad essere privata di competenze professionali qualificate, tra l'altro in non pochi casi richieste per legge. (Valga l'esempio della normativa sulle nomine bancarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985).

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sembra pertanto opportuno consentire, in caso di sopravvenienza della nomina o dell'elezione di un professore o di un ricercatore a tempo pieno ad una carica pubblica comportante un'indennità di funzione, dopo l'opzione per il regime di tempo pieno, di esser posto a regime di tempo definito. Del resto ciò è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 13, per coloro i quali siano posti in aspettativa obbligatoria.

Talchè sembra giusto consentire a quei professori i quali hanno optato per il tempo pieno di porsi a tempo definito per ricoprire incarichi pubblici eventualmente sopravvenuti.

In ogni caso, per ovviare alle disfunzioni che si potrebbero produrre nella organizzazione

universitaria a seguito di mutamenti del regime di impegno dei docenti e dei ricercatori, è opportuno prevedere che gli interessati mantengano comunque gli obblighi di pieno impegno sino alla fine dell'anno accademico, nel cui corso sono stati nominati od eletti ad una carica pubblica.

Al fine di non scoraggiare sotto il profilo economico la partecipazione all'amministrazione di enti pubblici ove l'indennità sia inferiore all'assegno di tempo pieno, si prevede la compensazione della differenza economica ponendo a carico dell'ente, così come per gli amministratori locali *ex lege* n. 816 del 1985, la corresponsione degli oneri relativi.

Per queste motivazioni, si propone il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I professori ed i ricercatori universitari a regime di tempo pieno, i quali, successivamente all'opzione per tale regime, siano eletti o nominati ad una carica pubblica, comportante indennità mensili o annuali e non implicante aspettativa obbligatoria, ne danno immediata comunicazione al rettore dell'università.

2. Il rettore provvede, con proprio decreto, a collocare i professori o i ricercatori suddetti a regime di tempo definito per il periodo di durata della carica pubblica, fermo restando che gli stessi mantengono sino alla fine dell'anno accademico in corso l'impegno di tempo pieno.

3. I professori ed i ricercatori, che siano stati collocati d'ufficio a regime di tempo definito, possono optare, al termine del mandato pubblico, per il regime di tempo pieno o per quello definito.

4. Qualora l'indennità connessa alla carica pubblica sia pari o superiore di non più della metà all'assegno di tempo pieno, quest'ultimo è posto a carico dell'ente amministrato.